DDL 93

<< Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 >>

PROPONENTI: CAPOZZI, HONSELL, PELLEGRINO
EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Art. 3
(*Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna*)

1. Dopo il comma 27 è inserito il seguente:
<< 27 bis. Al comma 2 dell'articolo 1 ter della Legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua) le parole << opere pubbliche di irrigazione e >> sono sostituite dalle seguenti << , con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica, nonché >>.

Nota: i primi due commi dell'articolo 1 ter della LR 27.11.2001, n. 28 così come modificato dal presente emendamento recitano:

"**1.** Al fine di consentire l'efficace applicazione della presente legge, la Regione promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue per incentivare la riduzione del consumo d'acqua.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione, **con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica**, nonché per la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione eseguiti dai Consorzi di bonifica in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28."

Nei recenti pareri espressi dalla Commissione Tecnica di Valutazione Impatto Ambientale PNRR – PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si prescrive chiaramente che "**tutte le opere di regimazione delle acque dovranno essere realizzate secondo le tecniche di ingegneria naturalistica**", o ancora laddove prescrive che "in fase di progettazione esecutiva dovrà essere presentato un progetto delle opere per la regimazione delle acque di deflusso superficiale, che andranno progettate **utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica**. Pertanto, **andrà esclusa la realizzazione di infrastrutture in calcestruzzo**".

Si ritiene pertanto opportuno specificare che gli interventi dei Consorzi di Bonifica per la realizzazione o ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione avvengano tramite il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, al pari di quanto la Legge Regionale 11/2015 già richiede per le sistemazioni idraulico forestali (art. 3 comma 1 lettera qq)).

il presente emendamento non comporta oneri finanziari.